

**REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA  
(IUC-IMU)**

- Approvato con atto Consiliare n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_

## **INDICE**

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

Art. 4 - Incentivi per l'attività di controllo

Art. 5 - Differimento dei versamenti

Art. 6 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Art. 7 - Riscossione coattiva

Art. 8- Entrata in vigore del regolamento

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IUC-IMU)**

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della componente IMU (imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ss.mm.ii) della nuova Imposta Unica Comunale (I.U.C.) di cui all'art. 1 commi 639 e ss della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
3. Il presente Regolamento disciplina l'Imposta Municipale Propria per quanto concerne la quota spettante al Comune.
4. Il Consiglio Comunale, con proprio specifico atto, adotta aliquote e detrazioni ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.

### **Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari**

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che: la stessa unità immobiliare rimanga vuota a disposizione dell'anziano o disabile che potrebbe, in qualsiasi momento, rientrarvi o abitata dall'eventuale/i coniuge/figli con lo stesso già convivente/i. al momento dello spostamento della residenza anagrafica in struttura. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

### **Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili**

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

### **Art. 4 - Incentivi per l'attività di controllo**

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, può essere destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.

### **Art. 5 - Differimento dei versamenti**

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

### **Art. 6 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

1. Su richiesta del contribuente, nell'ipotesi di accertata situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, il Funzionario Responsabile può concedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute per il tributo risultante da avvisi di accertamento secondo i criteri precisati con deliberazione di Giunta Comunale.

### **Art. 7 – Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva potrà essere effettuata direttamente dal Comune o affidata a soggetti terzi nei modi di legge, mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 o ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973.

### **Art. 8 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.